STATUTO

Art. 1 Costituzione

- 1. È costituita l'associazione di promozione sociale denominata "TRE CUORI PER LA MUSICA APS", qui di seguito detta "Associazione".
- 2. L'Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione, in virtù dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), adotta la qualifica di APS e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Sede

- 1. L'Associazione ha sede nel Comune di FONTECHIARI (FR).
- 2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purchè all'interno del medesimo Comune.
- 3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

Art. 3 Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4 Oggetto e finalità

- 1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.
- L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.
- 2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge, in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017¹:
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

K) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

L'Associazione in particolare ha lo scopo di

- · diffondere la cultura musicale nel mondo giovanile e non;
- ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
- allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo musicale affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura musicale ed artistica come un bene per la persona ed un valore sociale;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
- porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni della musicoterapia, un sollievo al proprio disagio.

L'Associazione in particolare persegue tali attività di interesse generale mediante:

- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documenti, concerti, lezione -concerti, corsi di musica per bambini e ragazzi a partire dai 3anni e per giovani ed adulti, incontri di musicoterapia;
- attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento in musicoterapia, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
- attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.
- 3. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono ndividuate con apposita delibera dell'Assemblea.
- L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di lonazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di nteresse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i ostenitori e con il pubblico.
- L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi ttinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali di n particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite onvenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 5 Associati

All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro pera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo abilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere tegrata entro un anno.

2. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le

finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del

Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

4. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o

perdita della qualifica di socio.

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.

3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per

delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

5. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi

consensualmente assegnata.

6. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 7 Perdita della qualità di associato

a qualità di associato si perde per:

Decesso;

Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data

per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.

Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi piotivi che rendano incompatibile la

prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Art. 8 Organi dell'Associazione

- 1. Gli organi dell'Associazione sono:
- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) Organo di controllo (eventuale).

2. Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata triennale.

Art. 9 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione

2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purchè in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri

4. In particolare l'Assemblea ha il compito di:

- a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;

c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;

d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e l'eventuale Organo di controllo;

e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di

responsabilità nei loro confronti;

- f) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
- g) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;

h) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

L'Assemblea ha inoltre il compito di:

deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;

- deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione
- Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti li associati.

Art. 10 Convocazione dell'Assemblea degli Associati

L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una olta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata meno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro

15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla

convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da le convocazioni prima della data fissata per la riunione ovvero con chima della data fissata per la riunione ovvero con chima della data fissata per la riunione ovvero con chima della data fissata per la riunione ovvero con chima della data fissata per la riunione ovvero con chima della data fissata per la riunione ovvero con chima della data fissata per la riunione ovvero con chima della data fissata per la riunione ovvero con chima della data fissata per la riunione ovvero con chima della data fissata per la riunione ovvero con chima della data fissata per la riunione ovvero con chima della data fissata per la riunione ovvero con chima della data fissata per la riunione ovvero con chima della data fissata per la riunione ovvero con chima della data fissata per la riunione ovvero con chima della data fissata per la riunione ovvero con chima della data fissata per la riunione ovvero con chima della data fissata per la riunione ovvero con chima della data fissata per la riunione ovvero con chima della data fissata per la riunione ovvero con chima della data fissata per la riunione ovvero con chima della data fissata per la riunione ovvero con chima della data fissata per la riunione ovvero con chima della data fissata per la riunione ovvero con chima della data fissata per la riunione ovvero con chima della data fissata per la riunione ovvero con chima della data fissata per la riunione ovvero con chima della data fissata per la riunione della data fissata per la riunione con chima della data fissata per la riunione con chima della data fissata per la riunione con chima della data fissata per la riunione chima della data data fissata per la riunione chima della data fissata per la riunione chima della data fissata per la riun ² Le convocazioni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad inviarsi con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine inviarsi almeno de la riviarsi almeno de la assicurare con deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'avviso delle materie da trattare.

l'elenco delle materie da trattare.

Art. 11 Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è 1. L'Assentote de l'Assemblea de l'Assemblea de l'Assemblea nomina il proprio presidente. Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente

costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche satutarie dell'Associazione sono necessari la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni

6. E' ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza od altri strumenti tecnologici alle seguenti condizioni di cui si

a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo

svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tie ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati.

3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al Posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in residente della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il residente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli nearichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esche: on esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola

Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, consiglio Direttivo per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'approvazione dell'Assertice all'approvazione dell'approvazione dell'approv Consiglio Direttivo e convocato dai Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, consiglio Direttivo e all'eventuale ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale dell'Assemblea degli associati, oppure dietro di presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro di presentare del suoi membri. Color volta per ogni color per dellocrare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda da presentare dei suoi membri.

di almeno que del suoi mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima di giorno, il luggo e l'oro de l proprocazione e circumicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima prima per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco prima da trattare.

policie da trattato.

policie da trattato. Consiglio Direttivo o producto dal l'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento di segretario sono di l'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento di mancanza dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata dell'adde la riunione.

presiede la Hunden.

presiede la Hunden.

presiede la Hunden.

presiede la Hunden.

del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei la la deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto ferrore. primioni dei Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei nembri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza membri. Le della maggioranza della riunione, sottoscritte dal Presidente e e comi associato ha diritto di consultare i verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e

Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti. wretario. Ossibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di numerora o audioconferenza od altri strumenti tecnologici alle condizioni di cui si darà atto rometrico de la modalità previste all'art. 11, comma 6 del presente Statuto.

Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

A Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la avione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi Associazione.

Monsiglio Direttivo spetta inoltre:

deggere il Presidente e il Vice Presidente;

asegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;

anninistrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più mpio potere al riguardo;

predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio

preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

quiora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita per l'approvazione dell'Associazione. Detto sottoposto essere dovrà regolamento Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;

idire adunanze, convegni, ecc.;

deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;


deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;

decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;

diberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di Prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017;

propore all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o Assemblea il conferimento di onorificenze e/o ul carione che di Associazione; dell'Associazione; dell'associazione acquisito particolari benemerenze nelle attività proprie dell'Associazione; a non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;

situire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.



1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è

3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

4. Il riesidente in particolario.

a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

a) provvede all escenzione dell'Associazione e in particolare b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare e delegato a complete tatti giore postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni aprire conti contenti bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.

Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di

5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le

funzioni allo stesso attribuite.

Art. 16 Il Segretario ed il Tesoriere

1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

2. Al Segretario compete:

la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano b) c) attività di volontariato.

3. Al Tesoriere spetta il compito di:

tenere ed aggiornare i libri contabili;

predisporre il bilancio dell'Associazione. b)

Art. 17 Organo di Controllo

1. L'Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

Il componente dell'Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

2. L'Organo di controllo:

• vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione:

• vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

· esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

3. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di oui all'art. 31, comma 1 del DLgs. n.

117/2017, la revisione legale dei conti.

Art. 18 Libri sociali

1.L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2 Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 19 Risorse economiche

- 1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. n. 117/2017, da:
- quote associative e contributi degli associati;
- erogazioni liberali di associati e terzi;
- . donazioni e lasciti testamentari;

entrate derivanti da attività di raccolta fondi;

- contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
- contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;

-rendite patrimoniali;

proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;

entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del

2. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del

3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento

di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 20 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dell'Organo di controllo, qualora nominato.

3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi

patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 21 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.

2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 22 Disposizioni generali

per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile.